
ALLEGATO "A"

- Accordo tra Regione Marche e Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile nazionale sottoscritto il 18/09/2018
- D.G.R. 50 del 22/1/2019 avente ad oggetto: D.G.R. n. 684 del 28/5/2018: "Approvazione del progetto in materia di politiche giovanili denominato "Villaggio Giovani", ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 15 Legge 241/1990)". Approvazione criteri e modalità per il finanziamento dei progetti previsti dall'intervento denominato: "Villaggio Giovani"

BANDO DI ACCESSO
Intervento "Villaggio Giovani"

Servizio Politiche Sociali e Sport

PF Politiche Giovanili e sport

Sito Web: <http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani>

PEC: regione.marche.giovanisport@emarche.it

- Art. 1 PREMESSA**
- Art. 2 FINALITA' E OBIETTIVI**
- Art. 3 PROGETTI AMMISSIBILI**
- Art. 4 SOGGETTI BENEFICIARI E COMPOSIZIONE DELLA RETE**
- Art. 5 REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE**
- Art. 6 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI PROGETTI**
- Art. 7 RISORSE FINANZIARIE E CRITERI DI FINANZIAMENTO**
- Art. 8 SPESE AMMISSIBILI**
- Art. 9 PROVA DELLA SPESA**
- Art.10 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
- Art.11 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**
- Art.12 TERMINI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**
- Art.13 CAUSE DI INAMMISSIBILITA'**
- Art.14 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEI PROGETTI**
- Art.15 APPROVAZIONE GRADUATORIE E CONCESSIONE CONTRIBUTI**
- Art.16 UTILIZZO DELLA GRADUATORIA**
- Art.17 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**
- Art.18 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO DEL FINANZIAMENTO**
- Art.19 VARIANTI AL PROGETTO**
 - 19.1 VARIAZIONI DEL PROGETTO**
 - 19.2 VARIAZIONI DELLA SPESA**
 - 19.3 VARIAZIONI DEI TERMINI DI REALIZZAZIONE**
- Art.20 REVOCHE**
 - 20.1 CAUSE DI REVOCA**
 - 20.2 PROCEDURE DI REVOCA**
- Art.21 ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL PROGETTO**
- Art.22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- Art.23 MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO**
- Art.24 REFERENTE**
- Art.25 INFORMAZIONI E QUESITI**

Art. 1 Premessa

L'Accordo (ex art. 15 legge 241/90) sottoscritto tra la Regione Marche e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha ad oggetto l'attuazione dell'intervento "Villaggio Giovani".

L'intervento in questione, coerentemente con quanto previsto dall'Intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 24 gennaio 2018, rep. n. 6/CU, destina risorse per promuovere attività di orientamento e placement, e/o attività dirette alla prevenzione del disagio giovanile e al sostegno dei giovani talenti.

Il presente atto, adottato tenendo conto di quanto stabilito dalla D.G.R. 50 del 22/1/2019, fornisce tutte le indicazioni necessarie in merito alle finalità, ai criteri e alle modalità per l'avvio del procedimento amministrativo concernente l'intervento "Villaggio Giovani".

Art. 2 Finalità e obiettivi

L'intervento è finalizzato a sostenere e finanziare progetti destinati ai giovani fra i **16** e i **35 anni**, tenuto conto di quanto segue.

L'obiettivo generale dell'intervento "**Villaggio Giovani**" è di promuovere, nel territorio della Regione Marche, attività di orientamento e placement, e/o attività dirette alla prevenzione del disagio giovanile e al sostegno dei giovani talenti.

Gli obiettivi specifici possono essere così declinati:

- Promuovere iniziative volte a favorire l'acquisizione di consapevolezza, conoscenza e competenze per orientare e sviluppare le potenzialità dei giovani, delle attitudini e delle abilità, per una armoniosa crescita individuale e professionale. Ciò anche favorendo, in tal senso, lo sviluppo di poli di aggregazione giovanile coinvolti in attività culturali, artistiche, sociali, educative, didattiche, formative, quali punti che mettano in rete collaborazione e opportunità di lavoro.
- Utilizzare metodi e modelli in grado di orientare l'azione educativa per prevenire il disagio giovanile, nonché per mettere in campo una metodologia di intercettazione dei giovani basata su azioni di rete territoriale, su interventi informali nei luoghi dei giovani, su azioni attrattive legate ad un modo diverso di fare formazione e aggregazione.
- Favorire forme di partecipazione e socializzazione che qualifichino il tempo libero come occasione di crescita, con un'attenzione non solo a prevenire i contrasti e i fattori di rischio, ma soprattutto a promuovere gli spazi aperti e pubblici come luogo privilegiato di concertazione, mediazione e valorizzazione delle diversità. Un campo aperto all'espressione di pratiche individuali e collettive, supportando nel territorio quei soggetti che sperimentano usi e pratiche nello spazio pubblico, innescando dinamiche inedite e provocando nuove sinergie tra spazi e persone.
- Valorizzare i giovani talenti mediante lo sviluppo delle capacità creative, artistiche, operative, organizzative, professionali dei giovani in vari settori, ottimizzando il proprio potenziale, anche attraverso laboratori sperimentali, percorsi ludico-formativi e iniziative di sensibilizzazione.

I progetti che saranno ammessi a contributo **dovranno rientrare fra le tipologie previste dal successivo articolo 3 ed avere i requisiti di cui all'art. 6.**

Art. 3 Progetti ammissibili

Tenuto conto delle finalità e degli obiettivi di cui all'art. 2, l'intervento "Villaggio Giovani" come orientamento e placement intende la costruzione di percorsi pienamente soddisfacenti in ambito formativo e professionale; attività legate al pieno raggiungimento dello sviluppo delle competenze personali, delle capacità creative, operative, organizzative, artistiche dei giovani in vari settori. La prevenzione del disagio giovanile ed il sostegno dei giovani talenti vanno intesi come potenziamento delle competenze di base e delle "life skills" attraverso la promozione di iniziative a forte valenza socializzante.

Alla luce di quanto sopra, le tipologie di progetti finanziabili possono riguardare:

- proposte aggregative e d'incontro che favoriscano la condivisione di idee, abilità personali e obiettivi. Iniziative finalizzate alla valorizzazione degli spazi aperti e pubblici come luogo privilegiato di concertazione, mediazione e valorizzazione delle diversità; attività che permettano di coniugare una narrazione culturale di luoghi (dal grande centro alla piccola realtà), persone, progetti e mestieri, anche al fine di leggere il proprio territorio ed il proprio contesto come opportunità;
- attività mirate a sostenere e promuovere la creatività personale e accrescere la capacità auto-imprenditoriale mediante la realizzazione di eventi promossi, gestiti e organizzati da ragazzi del territorio;
- attività finalizzate all'orientamento e al job placement che siano fonte di nuovi stimoli alla ricerca e alla realizzazione di diverse e innovative opportunità di lavoro da parte dei giovani del territorio.

Nell'ambito delle suddette tipologie, **non sono ammissibili:**

- attività mirata al contrasto del disagio che non rientri nelle tipologie dei progetti finanziabili sopra individuate, ma sia legata ad interventi di tipo socio-assistenziale, sociale etc...;
- iniziative ed eventi singoli disgiunti da un'attività progettuale specifica nell'ambito di quanto previsto dal presente bando;
- progetti che prevedano esclusivamente corsi/laboratori formativi e/o attività informative.
- attività ed interventi mirati alla qualificazione strutturale di locali (fatto salvo quanto previsto dall'art. 8).

Art. 4 Soggetti beneficiari e composizione della rete

Per la partecipazione al presente bando è obbligatoria la costituzione di un **partenariato**.

I soggetti **capofila** devono essere gli enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali.

La rete del partenariato deve prevedere la partecipazione delle **componenti giovanili** del territorio quali:

- Associazioni giovanili iscritte nell'elenco regionale di cui alla l.r. 24/2011 e D.G.R. n. 439/2012;
- Organismi privati (associazioni, fondazioni...) senza fini di lucro che operano nel territorio regionale e che svolgono prevalentemente attività a favore dei giovani;

La composizione del partenariato dovrà essere coerente rispetto agli obiettivi e alle attività previste dal progetto ed includere, quindi, esclusivamente gli attori necessari alla realizzazione del processo in modo effettivo e verificabile:

- **il capofila** è individuato, dai componenti del partenariato, quale soggetto proponente la domanda; rappresenta il partenariato nei confronti della Regione; è responsabile della realizzazione dell'intero progetto fino alla completa conclusione di quanto previsto dallo stesso; è responsabile

della rendicontazione delle spese da esso sostenute e da quelle sostenute dai partner gestori di un budget di spesa per la realizzazione del progetto;

- **i partner** del progetto sono i soggetti che, attraverso un rapporto diretto con il capofila, concorrono alla realizzazione delle attività previste dal progetto, anche attraverso la gestione di una propria quota di budget; le spese da essi sostenute dovranno essere rendicontate al soggetto capofila.

Non sono considerati partner:

- i soggetti (fornitori) che apportano solo beni e servizi, emettendo fattura o documento fiscalmente valido, ma non partecipano alla progettazione e alla realizzazione delle varie fasi del progetto;
- i soggetti (sponsor o finanziatori) che sostengono il progetto in termini economici (anche a livello di strumentazioni, spazi, materiali utili alla realizzazione del progetto), senza un apporto concreto in termini di realizzazione delle attività.

Art. 5 Requisiti soggettivi per la partecipazione

In **qualità di capofila** ogni soggetto potrà presentare al massimo **1** (un) progetto.

In **qualità di partner** è ammessa la partecipazione di uno stesso soggetto a **2** (due) progetti.

Art. 6 Requisiti di ammissibilità dei progetti

I progetti proposti, **pena la non ammissibilità** della domanda di cofinanziamento, dovranno:

- essere realizzati attraverso la costruzione di un **partenariato**, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del bando, con l'individuazione di un soggetto capofila e la partecipazione in qualità di partner delle componenti giovanili del territorio;
- evidenziare in modo chiaro i **destinatari** dell'intervento che dovranno essere **esclusivamente** giovani nella fascia di età compresa fra i 16 e i 35 anni. Ogni progetto, quindi, deve specificare i destinatari finali e come verranno coinvolti;
- avere un **costo massimo complessivo** pari ad **€ 15.000,00**. Su tale somma è calcolato il contributo regionale nella **misura massima** dell'**80%**. Non saranno ammessi a valutazione progetti di costo superiore al suddetto importo.
- prevedere una **quota di cofinanziamento**, da parte dei soggetti del partenariato, **non inferiore al 20%** secondo quanto specificato all'art.7 (Risorse finanziarie e criteri di finanziamento);
- avere una **durata di 4 mesi** salvo proroghe autorizzate ai sensi di quanto previsto dall'art. 19.3 del bando. Non saranno ammessi a valutazione di merito progetti che presentino una durata complessiva diversa da quella sopra indicata.

Art. 7 Risorse finanziarie e criteri di finanziamento

Alla realizzazione dell'intervento è destinato un importo complessivo pari ad **€ 57.156,00** nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione dell'Accordo, siglato tra la Regione Marche e il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, relativo al progetto "Villaggio Giovani".

Sul costo del progetto sarà calcolato il contributo regionale tenuto conto che:

- la **percentuale massima** di contribuzione regionale sarà **pari al 80%** del costo progettuale ammissibile a cofinanziamento (**costo massimo previsto € 15.000,00**);
- la **percentuale minima** di cofinanziamento da parte del beneficiario dovrà essere **pari al 20%** sul costo totale del progetto. Tale quota dovrà trovare copertura esclusivamente attraverso risorse finanziarie proprie dei soggetti del partenariato. **Sono esclusi costi figurativi.**

- è vietato il cofinanziamento delle stesse attività inserite in un progetto in base a leggi settoriali diverse;
- resta comunque inteso che le risorse finanziarie provenienti da altre leggi regionali non entrano a far parte del computo delle "risorse proprie" utilizzate dall'associazione capofila e dai partner per coprire la quota del cofinanziamento.

Art. 8 Spese ammissibili

Il budget di progetto dovrà essere redatto utilizzando l'apposito modello che sarà reso disponibile con l'approvazione di successivo decreto.

Sono considerati eligibili tutti i costi specifici direttamente **collegati all'esecuzione del progetto e che possono, quindi, essere ad esso direttamente imputati.**

Le **spese ammissibili** devono, quindi:

- essere necessarie all'attuazione del progetto in quanto ritenute idonee e funzionali al conseguimento dell'obiettivo generale e degli obiettivi specifici;
- **essere intestate al soggetto capofila e agli altri soggetti facenti parte del partenariato;**
- essere incluse nel budget di progetto allegato alla domanda di contributo;
- essere realmente sostenute nel **periodo di eligibilità** delle spese che decorre dalla data di avvio delle attività di progetto (comunicata dal soggetto capofila via PEC) fino al termine fissato per la realizzazione dello stesso (egualmente comunicato via PEC);
- essere identificabili e verificabili da documenti in originale. A tal fine il capofila e gli altri soggetti del partenariato gestori di un budget di spesa, dovranno dichiarare dove è depositata e consultabile la documentazione di riferimento.

Sono considerate **non ammissibili** le seguenti tipologie:

- spese intestate a soggetti diversi da quelli sopra indicati;
- spese per rimborsi forfettari o non corredati da relativa documentazione giustificativa;
- spese per beni non durevoli eccedenti la misura massima del 10% del costo totale del progetto;
- spese per beni durevoli eccedenti la misura massima del 10% del costo totale del progetto;
- spese d'investimento, per il recupero di beni immobili, ad **eccezione** di quelle sostenute per la manutenzione ordinaria nella misura massima del 10% del costo totale del progetto;
- spese di viaggio e soggiorno, ad **eccezione** di quelle relative a docenti/relatori/esperti nell'ambito delle attività progettuali nella misura massima del 10% del costo totale del progetto;
- l'IVA se non costituisce un costo;
- spese per il personale eccedenti la misura massima del 30% del costo totale del progetto;
- spese concernenti compensi agli organi istituzionali;
- ammende, penali e spese per controversie legali;
- spese superflue e/o non appropriate.

Non rientrano tra le spese ammissibili i beni e i servizi resi a titolo gratuito e/o da eventuali sponsor.

Art. 9 Prova della spesa

Le spese (sostenute dai beneficiari) dovranno essere adeguatamente giustificate attraverso copia degli atti di liquidazione e relativi mandati di pagamento. Gli atti di liquidazione devono fare riferimento a fatture e altri giustificativi per spese sostenute nel periodo di eligibilità come specificato all'art. 8.

I pagamenti devono risultare effettuati entro il termine previsto per la rendicontazione finale del progetto come indicato all'art. 12, pena la non ammissibilità delle relative spese.

In tutti i casi in cui risulti la spesa sostenuta per il versamento di ritenute e contributi, deve essere allegato il modello F24 regolarmente **quietanzato**.

Art. 10 Modalità di presentazione della domanda

La domanda di contributo dovrà essere trasmessa **dal legale rappresentante del soggetto proponente (capofila)**, a pena di esclusione, nei termini e nelle modalità di seguito indicate:

- perentoriamente entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale regionale www.norme.marche.it. Qualora il termine di scadenza cadesse in un giorno festivo, si ritiene prorogato al primo giorno feriale successivo;
- essere indirizzata alla Regione Marche - P.F. Politiche giovanili e sport **esclusivamente** a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: regione.marche.giovanisport@emarche.it. Farà fede la data di trasmissione della PEC;
- la domanda dovrà essere redatta sul modello B, reso disponibile dalla struttura competente,
- alla domanda, trasmessa secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere allegata la documentazione di cui alla modulistica approvata, compilata in ogni sua parte (allegati B1, B2, B3, B4.1-2), e resa disponibile dalla struttura competente sul portale regionale www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani, alla voce Bandi, o sul sito istituzionale www.norme.marche.it, unitamente all'atto amministrativo di cui all'art. 11 adottato dall'ente capofila.

Art. 11 Documentazione da allegare alla domanda

La **domanda** di cofinanziamento – Allegato B, predisposta ed inviata secondo le indicazioni di cui all'art. 10, dovrà pervenire - **a pena di inammissibilità** della stessa - corredata dalla seguente documentazione (da predisporre in base alla modulistica adottata e resa disponibile dalla struttura competente sul portale regionale www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani, alla voce Bandi, o sul sito istituzionale www.norme.marche.it):

- formulario di progetto (comprese le schede di adesione di ciascuno dei partner) – Allegato B1;
- cronoprogramma di progetto - Allegato B2;
- scheda partenariato - Allegato B3;
- budget di progetto - Allegati B4.1 e B4.2.

L'ente capofila dovrà allegare anche uno **specifico atto amministrativo** che dovrà **obbligatoriamente** contenere:

- l'indicazione degli organismi che hanno aderito al raggruppamento al fine della partecipazione al presente bando regionale;
- l'approvazione del progetto da presentare alla Regione Marche con richiesta di cofinanziamento;
- l'indicazione delle risorse finanziarie disponibili per il cofinanziamento del progetto precisando la percentuale (minimo 20%)

Non sono ammesse domande prevenute con allegati non redatti secondo la modulistica approvata.

Non è consentita alcuna integrazione della documentazione successiva all'invio della domanda.

Art. 12 Termini di realizzazione degli interventi

Gli interventi dovranno essere **attivati entro 30 giorni** dalla data di pubblicazione sul sito www.norme.marche.it del decreto di approvazione della graduatoria dei progetti e della concessione del relativo contributo.

Entro tale termine dovrà essere inviata alla Regione Marche la **comunicazione di avvio attività** (via PEC) sulla base della modulistica approvata.

Gli interventi ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati **nei 4 mesi successivi alla data di avvio delle attività** comunicata alla Regione Marche dal soggetto capofila, salvo proroghe autorizzate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19.3 del presente bando.

A conclusione del progetto secondo i termini sopra indicati, i soggetti beneficiari dovranno **comunicare l'avvenuta realizzazione dello stesso e la effettiva data di conclusione** (via PEC) sulla base della modulistica approvata. Entro i **60 giorni** successivi, dovranno presentare la rendicontazione finale in base alle indicazioni contenute all'art. 17 (Modalità di erogazione del contributo).

Art. 13 Cause di inammissibilità

Saranno considerate inammissibili ed escluse dalla valutazione le **domande**:

- presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 4 o non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5;
- che non rispettano le condizioni di cui all'art. 5 (limite di partecipazione in qualità di capofila e partner);
- inviate oltre i termini previsti dal bando;
- inviate con modalità diverse da quelle stabilite dall'art. 10;
- redatte su modulistica diversa da quella approvata;
- inviate non complete degli allegati richiesti dall'art.11.

Saranno altresì considerate **inammissibili** le domande concernenti **progetti** mancanti di uno dei requisiti di cui all' art. 6 del presente bando.

Art. 14 Istruttoria e valutazione dei progetti

Le domande di cofinanziamento dei progetti che perverranno secondo quanto indicato dagli artt. 10 e 11, saranno istruite dalla struttura regionale competente che verificherà la rispondenza dei requisiti formali di ammissibilità, tenuto conto della documentazione pervenuta e dei contenuti ivi rappresentati. **E' esclusa la possibilità di integrazioni.**

La competente struttura regionale, con decreto dirigenziale, provvederà alla costituzione di una apposita Commissione tecnica che effettuerà la valutazione dei progetti presentati e giudicati ammissibili, tenendo conto degli elementi previsti nei criteri di valutazione e priorità di cui all' allegato A1.

Art. 15 Approvazione graduatorie e concessione contributi

Sulla base della valutazione effettuata ai sensi dell'art.14, verrà predisposta la graduatoria dei progetti presentati e giudicati ammissibili.

Nell'ambito della suddetta graduatoria potranno essere ammessi a contributo regionale, nel limite delle risorse stanziato, i progetti che avranno conseguito il **punteggio minimo di 36**.

Nel caso in cui i suddetti criteri diano atto a situazioni di pari merito, prevale il progetto che acquisisce il maggior punteggio rispetto al criterio "qualità del progetto".

Il decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria e di ammissione al contributo, nel limite delle risorse disponibili, nonché delle eventuali esclusioni, sarà adottato entro 60 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, compatibilmente con l'espletamento delle attività legate agli adempimenti di natura contabile. Tale atto sarà pubblicato sul sito istituzionale www.norme.marche.it alla voce decreti, struttura: P.F. Politiche giovanili, e sport e sul Portale delle politiche giovanili <http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani>.

La predetta pubblicazione sul sito internet avrà valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei soggetti proponenti la domanda.

Art. 16 Utilizzo della graduatoria

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria approvata, compatibilmente con i termini relativi agli adempimenti di natura contabile, del progetto "Villaggio Giovani", nel caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie derivanti da riprogrammazioni del Fondo nazionale politiche giovanili ovvero da altre fonti di finanziamento.

Saranno altresì utilizzate, per lo scorrimento della graduatoria approvata, le eventuali economie derivanti da revoche, rinunce o minor spesa dei progetti finanziati.

Ai fini dello scorrimento della graduatoria, laddove le risorse rese disponibili e/o le economie non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare del progetto posto in posizione utile, sarà richiesta la rimodulazione dell'intervento finalizzata all'assegnazione delle risorse. In caso di non accettazione di rimodulazione da parte del soggetto interessato, si procederà allo scorrimento ulteriore con il/i soggetto/i di seguito collocato/i.

Nel caso di economie per risorse non assegnate, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di indire una nuova edizione del bando, oppure destinare le risorse a favore di un altro intervento, previo assenso da richiedersi al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.

Art. 17 Modalità di erogazione del contributo

Il contributo regionale sarà liquidato a saldo in un'unica soluzione, a seguito di presentazione, da parte del soggetto capofila, della rendicontazione finale del progetto. La domanda di liquidazione del saldo e tutti gli allegati, redatti sulla base della modulistica approvata e resa disponibile dalla struttura regionale competente, dovrà essere inoltrata **entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività progettuali**, comunicata secondo le previsioni dell'art.12, e dovrà comprendere la seguente documentazione:

- relazione conclusiva del progetto;
- rendiconto delle spese e dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto con riguardo al costo totale dello stesso;

- copie degli atti di liquidazione e dei relativi mandati di pagamento con riguardo alle spese ammissibili in quanto intestate al soggetto capofila (per quanto riguarda le spese sostenute dai partner gestori di una propria quota di budget, le spese da essi sostenute dovranno essere rendicontate al soggetto capofila). **Gli atti di liquidazione devono fare riferimento a fatture e altri giustificativi per spese sostenute nel periodo di eligibilità come specificato all'art. 8 del bando;**
- copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante del soggetto capofila;
- copia di tutto il materiale promozionale prodotto (cartaceo, multimediale, cine-video, ecc.) e una copia di atti o pubblicazioni inerenti l'iniziativa (cataloghi, CD-ROM, ecc.).

Nei successivi 60 giorni dalla ricezione della domanda di liquidazione del saldo, come sopra specificato, la PF Politiche giovanili e sport provvederà alla liquidazione del contributo, compatibilmente con l'espletamento delle attività legate agli adempimenti di natura contabile. Nel caso di richiesta di integrazione della documentazione il suddetto termine si intende sospeso.

Art. 18 Obblighi del beneficiario del finanziamento

I soggetti che ottengono un finanziamento, a pena di revoca dello stesso, dovranno:

- impiegare in via esclusiva il contributo in oggetto per la realizzazione delle azioni e delle attività proposte e secondo le modalità indicate nel progetto presentato;
- garantire che le spese dichiarate nella domanda di liquidazione del saldo siano reali e che le forniture, i prodotti e i servizi, siano conformi a quanto previsto in sede di approvazione del progetto;
- garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nella domanda di liquidazione del saldo attraverso altri programmi nazionali o comunitari o regionali ed impegnarsi a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura del progetto;
- fornire ulteriore documentazione integrativa, eventualmente richiesta dalla Regione Marche, entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta;
- presentare la rendicontazione finale del progetto entro il termine di 60 giorni dalla data prevista per la conclusione del progetto;
- apporre i loghi che la Regione Marche indicherà, nei materiali promozionali prodotti, nei siti internet di progetto e in tutti gli altri supporti promozionali e di comunicazione che saranno realizzati nell'ambito del progetto;
- trasmettere alla Regione Marche copia del materiale promozionale prodotto.

Art. 19 Varianti al progetto

La realizzazione degli interventi deve essere conforme al progetto originario ammesso a contributo, fatte salve le variazioni sotto indicate:

19.1 Variazioni del progetto

Qualora si dovessero manifestare motivate e documentate necessità di variazione al progetto, queste debbono essere rappresentate, da parte del soggetto capofila, alla Regione Marche **prima della scadenza dei termini previsti per la realizzazione del progetto.** L'istanza deve essere presentata alla struttura regionale P.F. Politiche giovanili e sport allegando una relazione motivata che, in caso di variazioni del budget, deve essere corredata anche dal nuovo preventivo di spesa con le modifiche richieste.

La struttura competente esamina la proposta di variazione accertando:

- che i beni e/o servizi e/o prestazioni che il richiedente intende sostituire possiedano gli stessi requisiti e svolgano le stesse funzioni di quelli presentati nella domanda di cofinanziamento;
- che persistano le condizioni che consentono il conseguimento degli obiettivi originariamente previsti;
- che le modifiche da apportare non comportino una diversa valutazione del progetto rispetto ai criteri di selezione originariamente previsti, tale che il nuovo punteggio attribuibile al progetto sia inferiore del 10% al punteggio inizialmente attribuito.

La struttura regionale valuterà le richieste di variazioni e ne verificherà la loro ammissibilità dandone comunicazione entro 15 giorni dal ricevimento.

19.2 Variazioni della spesa

Qualora, in sede di rendicontazione, le spese sostenute e documentate per la realizzazione integrale del progetto risultassero inferiori a quelle previste nel progetto approvato, il contributo sarà proporzionalmente ridotto e liquidato con riguardo ai costi effettivamente sostenuti. Se la riduzione dovesse essere superiore al 20% del costo del progetto ammesso, **il contributo sarà revocato**.

Qualora la spesa finale documentata risulti superiore all'importo ammesso, ciò non comporterà aumento del contributo da liquidare.

19.3 Variazioni dei termini di realizzazione

Qualora si dovesse rilevare l'esigenza di prorogare i termini per la conclusione del progetto, il soggetto capofila può presentare istanza di proroga rispetto al termine finale stabilito per la realizzazione dell'intervento fino ad un **massimo di 15 giorni**. Tale richiesta deve essere presentata alla struttura regionale Politiche giovanili e sport e deve essere accompagnata da dettagliate motivazioni.

L'Amministrazione regionale si riserva, entro 15 giorni dal ricevimento, di comunicare l'accoglimento della predetta istanza di proroga.

In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di mancata presentazione dell'istanza da parte del beneficiario, sono comunque fatte salve le spese sostenute fino al termine di ammissibilità originariamente stabilito, purché il beneficiario si impegni a completare il progetto e purché non si incorra in una delle cause di revoca totale del contributo. Nei suddetti casi il contributo sarà ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili sostenute entro il termine di ammissibilità originariamente stabilito, fatto salvo quanto stabilito al punto 19.2 in merito alla riduzione ammissibile della spesa.

Art. 20 Revoche

20.1 Cause di revoca

La struttura regionale Politiche giovanili e sport disporrà la revoca totale delle agevolazioni nei seguenti casi:

- rinuncia del beneficiario (in questo caso non si dà seguito alla procedura di comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ma si adotta l'atto di revoca);
- mancato rispetto dei termini per la realizzazione dell'intervento, previsti nel bando, salvo proroghe (di cui all' articolo 19.3) debitamente giustificate e autorizzate dalla struttura regionale;

- parziale realizzazione dell'intervento, attestata da una riduzione della spesa effettivamente sostenuta inferiore all'80% di quella originariamente ammessa a contributo, in base a quanto stabilito dal bando all'articolo 19.2;
- scostamento dal progetto originario che comporti una diversa valutazione del progetto stesso rispetto ai criteri di selezione originariamente previsti, tale che il nuovo punteggio attribuibile al progetto sia inferiore al punteggio inizialmente attribuito del 10%, in base a quanto stabilito dall'articolo 19.1;
- mancata presentazione della rendicontazione, comprensiva della documentazione che certifica la spesa, entro i termini previsti dal bando, salvo proroghe debitamente autorizzate (di cui all'articolo 19.3);
- mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti del beneficiario di cui all'articolo 18 (1°, 2° e 3° capoverso), delle disposizioni previste nel bando;
- qualora si riscontrino, in sede di verifiche e/o accertamenti, la perdita dei requisiti di ammissibilità ovvero la presenza di irregolarità che investono il complesso delle spese rendicontate;
- progetto che persegue fini di lucro/commerciali.

Al fine di accertare l'effettiva realizzazione del progetto e/o la veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00, la Regione potrà eseguire visite o controlli ispettivi.

20.2 Procedura di revoca

Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, la struttura regionale Politiche giovanili e sport, in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare alla P.F. Politiche giovanili e sport scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante PEC.

La suddetta struttura regionale esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Qualora si ritengano fondati gli elementi difensivi, la struttura regionale adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione ai soggetti beneficiari. Qualora invece, si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio della procedura di revoca, la struttura regionale dispone, con provvedimento motivato, la revoca e comunica il provvedimento stesso al beneficiario via PEC.

Art. 21 Attività di promozione del progetto

I beneficiari del finanziamento dovranno inserire obbligatoriamente in tutti i materiali promozionali, nei siti internet di progetto e in tutti gli altri supporti promozionali e di comunicazione che saranno realizzati nell'ambito del progetto finanziato:

- il titolo del progetto ammesso a finanziamento e l'indicazione del soggetto proponente;
- il logo della Regione Marche;
- il logo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale;
- l'indicazione "*Il progetto si avvale del cofinanziamento della Regione Marche e del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale*".

I loghi e la dicitura, riferiti ai soggetti finanziatori, andranno tenuti distinti dagli altri loghi, quali quello del soggetto capofila, dei partner, degli eventuali sponsor o dei soggetti che hanno concesso il patrocinio.

I beneficiari del finanziamento dovranno altresì concordare, con la segreteria della struttura regionale, l'eventuale partecipazione alle iniziative di promozione dell'intervento: presentazione, conferenza stampa, ecc., ed inviare via e-mail, alla stessa, tutti i materiali e i comunicati stampa relativi al progetto, anche al fine del loro inserimento nel Portale delle politiche giovanili <http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovanili>.

Art. 22 Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti all'Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del bando, allo scopo di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al bando e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dalla Regione Marche per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione Marche debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

I soggetti che presentano domanda di partecipazione ai sensi del bando acconsentono, per il solo fatto di presentare domanda medesima, alla diffusione, ai fini del rispetto del principio della trasparenza, delle graduatorie dei beneficiari tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sui siti internet dell'Amministrazione regionale, nonché del link al progetto ammesso a finanziamento.

I soggetti che presentano domanda di partecipazione ai sensi del bando acconsentono altresì, in caso di concessione del contributo, a venire inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sui siti internet dell'Amministrazione regionale.

Art. 23 Monitoraggio, valutazione e controllo

I soggetti beneficiari si impegnano a fornire, su richiesta della P.F. Politiche giovanili e sport, le informazioni richieste ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo, nonché della diffusione delle buone prassi.

Art. 24 Referente

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Luisa Paradisi
Servizio Politiche Sociali e Sport
P.F. Politiche giovanili e sport
Via Tiziano n. 44 - 60125 Ancona

Art. 25 Informazioni e quesiti

Per informazioni relative al bando:

Tel. 071 806.3599 / 071 806.3216 / 071 806.3904

Per quesiti relativi al bando deve essere esclusivamente utilizzato il seguente indirizzo e-mail:

funzione.politichegiovanilisport@regione.marche.it

Allegato A1 - Criteri di valutazione

ALLEGATO A1

CRITERI DI VALUTAZIONE

1) STRUTTURA DEL PARTENARIATO			
Criteri di valutazione	Indicatori	Punti	Punteggio massimo
Costituzione del partenariato con riferimento al numero totale dei soggetti partecipanti	2 soggetti 3 soggetti 4 soggetti 5 o più soggetti	0 1 2 3	3
Partecipazione, nel partenariato (partner) di: <input type="checkbox"/> Associazioni giovanili iscritte nell'elenco regionale di cui alla l.r. 24/2011 e D.G.R. n. 439/2012; <input type="checkbox"/> organismi privati (associazioni, fondazioni...) senza fini di lucro che operano nel territorio regionale e che svolgono prevalentemente attività a favore dei giovani (i punti si riferiscono a ciascun soggetto partecipante)	Nessuna Una o più di una	0 da 1 a 3	3
Partecipazione, nel partenariato (partner), di <input type="checkbox"/> Associazioni giovanili iscritte nell'elenco regionale di cui alla l.r. 24/2011 e D.G.R. n. 439/2012; <input type="checkbox"/> organismi privati (associazioni, fondazioni...) senza fini di lucro che operano nel territorio regionale e che svolgono prevalentemente attività a favore dei giovani che risiedono e/o operano nei comuni colpiti dal sisma ai sensi del D.L. 189/2016 e del D.L. 205/2016	Nessuna da 1 a 3 oltre 3	0 2 4	4
Gestione, da parte dei partner, di una propria quota di budget (i punti si riferiscono a ciascun partner che gestisce una quota)	nessun partner per ogni partner n. 1 punto fino ad un massimo di 3	0 da 1 a 3	3
Punteggio massimo			Totale 13

2) COFINANZIAMENTO SOGGETTI PROPONENTI			
Criteri di valutazione	Indicatori	Punti	Punteggio massimo
Quota di contributo finanziario superiore al contributo minimo del 20% (con conseguente minore finanziamento di parte regionale)	20% Tra 21% e 30% Oltre 30%	0 1 2	2
Punteggio massimo			Totale 2

3) QUALITA' DEL PROGETTO

Criteri di valutazione	Indicatori	Punti	Punteggio massimo
Congruietà degli obiettivi generali e specifici del progetto (indicati nel formulario di presentazione delle proposte progettuali) rispetto agli obiettivi del bando	Non o poco congruenti Abbastanza congruenti Pienamente congruenti	da 0 a 2 da 3 a 5 da 6 a 8	8
Coerenza interna delle azioni e delle attività previste rispetto agli obiettivi del progetto e del bando	Non o poco coerenti Abbastanza coerenti Pienamente coerenti	da 0 a 2 da 3 a 5 da 6 a 8	8
Chiarezza e completezza nella descrizione del progetto e delle azioni che lo compongono	Non o poco chiaro Abbastanza chiaro Pienamente chiaro	da 0 a 1 da 2 a 3 da 4 a 5	5
Congruenza fra le attività proposte e i costi descritti	Poco congruente Abbastanza congruente Pienamente congruente	0 1 2	2
Definizione delle azioni di monitoraggio e di valutazione degli indicatori qualitativi e quantitativi del progetto	Non prevista Sufficiente Buona	0 da 1 a 2 3	3
Definizione del piano di comunicazione e suo livello qualitativo	Non indicato/insufficiente Sufficiente Buono	0 da 1 a 2 3	3
Sostenibilità dei risultati attesi del progetto (es. continuazione delle attività anche dopo la conclusione; recepimento dei risultati da parte del tessuto locale e impatto sulle policy territoriali)	Poca sostenibilità Sufficiente sostenibilità Buona sostenibilità	1 da 2 a 3 4	4
Carattere innovativo del progetto con riferimento agli obiettivi specifici stabiliti dal bando.	Progetto non innovativo Progetto abbastanza innovativo Progetto molto innovativo	0 da 1 a 3 da 4 a 6	6
Previsione di attività rivolte ai giovani dei Comuni del cratere, di cui al D.L. 189/2016 e al D.L. 205/2016	Nessuna attività Da 1 a 3 attività Oltre 3 attività	0 3 6	6
	Punteggio massimo		Totale 45
Punteggio massimo assegnabile al progetto (totale 1+2+3)			Totale 60

CRITERI DI PRIORITÀ

A parità di punteggio conseguito in graduatoria da due o più progetti, viene concessa priorità a quello che acquisisce il maggior punteggio nel criterio di valutazione: **QUALITÀ DEL PROGETTO**

CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo assegnabile
1. STRUTTURA DEL PARTENARIATO	13
2. COFINANZIAMENTO SOGGETTI PROPONENTI	2
3. QUALITÀ DEL PROGETTO	45
TOTALE	60
Non potranno essere ammessi a finanziamento i progetti che non raggiungono la soglia minima di punteggio di punti 36	

Per l'attribuzione dei punteggi è obbligatorio inserire nel formulario di progetto ciascuna delle informazioni richieste; in caso di informazioni mancanti e/o incomplete non si procederà all'attribuzione del punteggio.